

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO CPM

### ART.1) NORMATIVA CONTRATTUALE.

- 1.1) Le presenti condizioni generali di acquisto, salvo eventuali deroghe esplicitamente concordate per iscritto, disciplinano tutti i rapporti attuali e futuri tra le parti. Le eventuali condizioni generali del Fornitore non troveranno applicazione in detti rapporti se non da noi espressamente accettate per iscritto. In tal caso però, salvo esplicita deroga, esse non escluderanno l'efficacia delle presenti condizioni generali, con cui dovranno essere armonizzate.
- 1.2) L'adesione alle presenti condizioni generali, come pure la stipula di contratti successivi tra le parti da esse regolate, non implica, salvo diversa pattuizione scritta, il conferimento al Fornitore di alcuna esclusiva.

### ART.2) FORMAZIONE DEL CONTRATTO.

- 2.1) Le obbligazioni derivanti dal presente ordine saranno per noi vincolanti subordinatamente all'accettazione, da parte del Fornitore, delle nostre condizioni generali d'acquisto. A tal fine deve ritenersi valida l'accettazione già intervenuta in occasione di precedenti rapporti intercorsi tra le parti.
- 2.2) Saranno validi solo gli ordini conferiti per iscritto, per tali intendendosi anche quelli inviati a mezzo telefax o e-mail, fermo restando per le obbligazioni dell'Acquirente, quanto indicato al precedente punto 2.1).  
L'ordine, anche se inviato a mezzo telefax o e-mail, si intende pienamente accettato in ogni sua parte dal Fornitore, salvo che il Fornitore non comunichi per iscritto eventuali variazioni entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento. L'accettazione scritta formale dell'ordine è comunque condizione necessaria per l'avvio delle procedure di pagamento.

### ART.3) TERMINI DI CONSEGNA.

- 3.1) E' nostra imprescindibile esigenza che le singole componenti degli impianti da approntare per la nostra clientela, ci pervengano nei termini convenuti, ad evitare ritardi nell'assemblaggio e nell'avvio degli impianti o problemi di stoccaggio. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna concordati sarà di conseguenza facoltà dell'acquirente:
  - a) ove la consegna sia anticipata rispetto a quanto convenuto, i termini di pagamento decorreranno egualmente dalla data contrattualmente fissata;

b) ove sia ritardata, i termini decorreranno dalla nuova data di consegna e il pagamento sarà ulteriormente posticipato del periodo di tempo equivalente ai giorni di ritardo che ne fossero conseguiti nella fornitura dell'impianto da parte della CPM ai suoi clienti. Inoltre l'acquirente applicherà una penale pari allo 0,3% dell'importo totale della fornitura per ogni giorno consecutivo di ritardo rispetto al termine fissato per l'ultimazione totale, sino a un massimo del 5%.

3.2) Sarà comunque facoltà dell'acquirente, qualora il ritardo nella consegna del pezzo ordinato superasse i 30 gg., salvo proroghe espressamente concordate o il verificarsi di cause di forza maggiore, considerare risolto il contratto, salvo il risarcimento del danno, e di rivolgersi altrove per l'acquisto del pezzo stesso con le conseguenze di cui all'art. 1516 C.C. Come garanzia contro gravi inadempienze da parte del Fornitore, possono essere sospesi i pagamenti, non solo relativi al presente ordine, ma anche di fatture precedenti e scadute. In caso di ordini composti da più voci, la fatturazione dei beni citati potrà essere effettuata solo alla completa evasione dell'ordine stesso. Tutte le fatturazioni parziali devono essere da noi autorizzate. In caso di fatturazioni parziali non autorizzate da CPM, i termini di pagamento decorreranno dal saldo dell'ordine.

3.3) In caso di materiali consegnati in eccedenza, rispetto ai quantitativi ordinati, gli stessi verranno resi, franco nostro stabilimento, al fornitore che potrà ritirarli a sue spese con 2 giorni lavorativi di preavviso. Qualora non fosse possibile restituire i materiali in eccedenza, perché già consegnati al Cliente CPM o comunque non più rintracciabili, la CPM non accetterà alcun onere per i suddetti materiali.

#### **Art 4) TRASPORTO.**

Il rischio del trasporto sarà a carico del Venditore sino al momento in cui i prodotti forniti, oggetto del presente ordine, entreranno nella completa disponibilità di CPM o del destinatario predisposto da CPM. Qualora i costi di trasporto e imballo non fossero compresi nella fornitura, i prodotti dovranno essere comunque preparati accuratamente da parte del Venditore.

#### **Art.5) FORNITURE DIFETTOSE - TERMINE DI GARANZIA.**

5.1) Qualora, nel corso del periodo di garanzia di ventiquattro (24) mesi dalla consegna venissero riscontrati pezzi difettosi tra i prodotti forniti, denunciati da parte dell'Acquirente nel termine di 15 gg. dalla scoperta, anche a mezzo telefax, telegramma o e-mail confermati da raccomandata (anche pervenuta al Venditore oltre detto limite), sarà in facoltà dello stesso Acquirente chiedere la sostituzione o la riparazione del componente difettoso e/o di provvedervi direttamente nei casi urgenti,

qualora il Fornitore non fosse in grado di disporre sollecitamente in tal senso. In tal caso resterà impregiudicato il diritto dell'Acquirente stesso al risarcimento del danno conseguente al tardato utilizzo del prodotto difettoso, salvo la restituzione al Venditore, a sua richiesta, del pezzo eventualmente sostituito.

- 5.2) In caso di vizi o difetti della fornitura, immediatamente rilevati c/o il Fornitore o all' "accettazione arrivi" in CPM, la CPM provvederà a segnalare al Fornitore la non conformità e, qualora lo ritenesse necessario, effettuerà gli interventi correttivi addebitando al Fornitore i costi sostenuti.

#### **ART 6) TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO.**

- 6.1) I pagamenti potranno essere disposti alle condizioni stabilite, solo su emissione di fattura, autorizzata secondo nostre procedure interne, in cui siano riportate tutte le indicazioni e gli estremi relativi all'ordine scritto emerso dall'Acquirente: ove, nel caso di forniture urgenti, queste fossero poste in esecuzione prima che sia pervenuto al Fornitore l'ordine scritto, il Fornitore potrà farsi indicare tali dati dall'Acquirente via telefax o e-mail.
- 6.2) L'Acquirente avrà il diritto di trattenere il 10% degli importi della fattura sino all'avvenuta eliminazione dei difetti eventualmente riscontrati sulla fornitura.
- 6.3) Non sono consentite procedure automatiche di cessione del credito. Queste potranno avvenire esclusivamente a seguito autorizzazione scritta della CPM.

#### **Art.7) CAMPIONI, DISEGNI E DOCUMENTI TECNICI.**

Gli eventuali modelli ed elaborati relativi all'approntamento di componenti da noi ordinati e i disegni predisposti in base alle nostre indicazioni, oppure di nostra proprietà e messi a disposizione del Fornitore, non potranno essere da questo riutilizzati né resi accessibili a terzi e dovranno essere restituiti immediatamente dopo l'avvenuta esecuzione dell'ordine anche senza esplicita richiesta da parte nostra. La violazione di tali impegni comporterà diritto della CPM al risarcimento dei danni e comunque alla devoluzione in suo favore degli eventuali benefici conseguiti dal Venditore.

CPM potrà inoltre chiedere al Fornitore l'accettazione scritta dell'Accordo di Riservatezza.

#### **Art.8) OBBLIGO DI ESCLUSIVA E RISERVATEZZA.**

Al fine di garantire il necessario rispetto dei protocolli di esclusività e riservatezza adottati da CPM, il Fornitore è tenuto a sottoscrivere il documento denominato "Accordo di Esclusiva e Riservatezza" che si allega al presente ordine e che ne costituisce parte integrante e vincolante. Il mancato rispetto dello stesso comporterà, oltre alle conseguenze in esso previste, la risoluzione di diritto dal contratto di fornitura con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni collegati diretti e indiretti.

In ogni caso la firma per accettazione dell'ordine sottintende automaticamente la presa visione e l'accettazione dell'accordo di esclusiva e riservatezza in tutte le sue parti.

#### **Art.9) RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE PER DANNI A TERZI ACQUIRENTI DELL'IMPIANTO FORNITO.**

Il Venditore manleva la CPM da tutti i danni a persone o cose che fossero originati dalle componenti da lui fornite ed installate, ivi compresi i danni indiretti o consequenziali, le perdite di produzione e i mancanti profitti che fossero riconosciuti al terzo danneggiato.

#### **Art.10) VALIDITA' CLAUSOLE.**

Nel caso in cui singole clausole di queste condizioni di acquisto fossero considerate invalide o inefficaci, i contratti stipulati sulla loro base andranno integrati ed interpretati come se contenessero tutte le clausole che consentano di raggiungere, in modo conforme alla Legge, lo scopo essenziale perseguito dall'accordo che a dette clausole si riferisce.

#### **ART.11 "SILICON-FREE".**

Salvo diversamente concordato, il Fornitore si impegna alla consegna di componenti e forniture esenti da SILICONE.

#### **ART.12) OSSERVANZA DI NORME, LEGGI E REGOLAMENTI.**

12.1) Il fornitore si impegna all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e norme vigenti di carattere generale e/o eccezionali relativamente a questioni tecniche, amministrative, assicurative, sociali, fiscali, ecc. o comunque attinenti all'attività in ordine. In caso di attività presso i Clienti della CPM,

il fornitore si obbliga al rispetto ed all'osservanza di tutte le norme predisposte all'interno della Proprietà del Cliente Finale.

- 12.2) Il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori, assumendo su di se tutte le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze, lasciandone manlevata ed indenne la CPM. (Vedere anche gli Allegati CPM "A" e "B" relativi alle attività di cantiere).
- 12.3) Il Fornitore dichiara inoltre di adempiere regolarmente ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti ai vari istituti (INPS - INAIL ecc.) per il proprio personale.
- 12.4) Dove e quando applicabile, il Fornitore dovrà rispettare quanto previsto dalla Direttiva 2006/42/CE rilasciando la relativa Dichiarazione e documentazione. Inoltre, il Fornitore dovrà consegnare a CPM una copia del Fascicolo Tecnico previsto. La versione originale del Fascicolo Tecnico potrà rimanere presso il Fornitore, il quale dovrà indicare sulla Dichiarazione CE la persona responsabile come richiesto dalla Direttiva stessa.

#### **ART 13) CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO DEL CLIENTE.**

Il Fornitore dichiara di essere consapevole che il Cliente svolge la propria attività in conformità a quanto disposto da un Modello Organizzativo e di Controllo conforme alla legislazione Italiana e ad un Codice Etico comune ed applicabile da tutte le aziende del Gruppo a cui lo stesso appartiene, consultabile sul sito internet on line: [www.cpm-spa.com](http://www.cpm-spa.com)

Lo scopo primario è quello di prevenire qualsiasi comportamento criminale o non etico. Pertanto, il Fornitore si obbliga ad accettare e a conformarsi a tali disposizioni nell'esecuzione della sua attività.

A questo riguardo si precisa che CPM ha adottato un modello di organizzazione e controllo (MOG) a norma del dlgs 231/2001 consultabile previo appuntamento presso la sede della CPM oppure visionabile tramite il link presente sul sito internet on line: [www.cpm-spa.com](http://www.cpm-spa.com)

#### **ART 14) COMPETENZA IN CASO DI CONTENZIOSO.**

Per ogni controversia derivante da negozi stipulati tra le parti, la Legge applicata è quella della Repubblica Italiana ed il Foro competente è quello di Torino.

Sarà comunque in facoltà dell'Acquirente agire presso il Foro del Fornitore. Per qualsiasi controversia, se non diversamente concordato, la lingua ufficiale per tutti i documenti legali sarà l'italiano.